



## **INTEGRAZIONE MALATTIA, INFORTUNIO E MALATTIA PROFESSIONALE**

La Cassa Edile di Benevento rimborserà, secondo lo schema sotto riportato, direttamente con accredito bancario, **alle imprese edili in regola<sup>1</sup>**, le somme che le stesse hanno anticipato, in base all'art. 26 del CCNL, ai propri dipendenti ammalati. Questa indennità spetta per i soli operai non in prova, esclusivamente previa indicazione dell'assenza per malattia o infortunio nella denuncia mensile, fatta pervenire alla Cassa Edile **entro il termine perentorio di 35 giorni dalla scadenza del mese a cui si riferisce l'evento**, pena la decadenza dall'esercizio del diritto. L'impresa inoltre, per avere diritto alla prestazione, deve trasmettere alla Cassa Edile **entro 60 giorni dalla stessa scadenza di cui sopra**, la **domanda mensile compilata sul Modulo Richiesta Rimborso**, alla quale dovranno essere allegati i seguenti documenti:

- le buste paghe sottoscritte per ricevuta dai lavoratori interessati/LUL
- prova dell'avvenuto pagamento
- la certificazione medica attestante l'evento

### **Requisiti del lavoratore per ottenere il rimborso**

Il calcolo delle quote spettanti al lavoratore e, conseguentemente, di quelle da richiedere a rimborso alla Cassa Edile è subordinato ad una serie di condizioni, previste dal CCNL Edilizia. In caso di malattia, l'operaio non in prova ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di 9 mesi consecutivi (pari a 270 giorni di calendario), senza interruzione dell'anzianità. L'operaio con un'anzianità superiore a 3 anni e mezzo ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di 12 mesi consecutivi (pari a 365 giorni di calendario), senza interruzione dell'anzianità. Nel caso di più malattie o ricadute della stessa malattia, l'operaio ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo complessivo di 9 mesi nell'arco di 20 mesi consecutivi. L'operaio con un'anzianità superiore a 3 anni e mezzo ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo complessivo di 12 mesi nell'arco di 24 mesi consecutivi. Trascorso tale periodo ove l'impresa non proceda al licenziamento, il rapporto rimane sospeso.

### **Requisito 1: 450 ore nel trimestre antecedente l'evento**

Affinché l'Impresa abbia diritto a percepire per intero il rimborso, occorre che risultino denunciate alla Cassa Edile almeno 450 ore nel trimestre solare scaduto prima dell'evento malattia (Allegato E CCNL 18 giugno 2008 e modifiche successive). Nelle 450 ore vanno computate le ore ordinarie di lavoro, le ore di altre malattie o infortunio, le ore di ferie godute, festività, i permessi retribuiti, ore congedi, ore permessi sindacali, ore CIG, e gli altri permessi comunque retribuiti.

*Esempio: Se la malattia inizia il 20 Giugno, bisogna conteggiare le ore relative ai mesi di Marzo, Aprile e Maggio. Naturalmente, le ore dovranno risultare nelle denunce inviate alla Cassa Edile.*

<sup>1</sup> con il termine "in regola" si intendono tutte le ditte in regola con i versamenti, con eventuali rateizzi e con l'invio delle denunce.



Cassa Edile  
Benevento

Via M. Pacifico - 82100 Benevento Tel. 0824 363046 - Fax 0824 63362

Nel caso in cui l'operaio non raggiunga le 450 ore, il rimborso è proporzionalmente ridotto, cioè andrà rapportato a tanti 450esimi quante sono le ore complessive del trimestre. La differenza tra quanto anticipato all'operaio e quanto rimborsato dalla Cassa Edile resterà a carico dell'impresa. Il CCNL prevede, tuttavia, una eccezione: i lavoratori assunti da meno di tre mesi (90 giorni); in questo caso, infatti, il rimborso va calcolato sempre per intero.

### **Requisito 2: ore settimanali**

Nel caso in cui il lavoratore abbia un orario settimanale diverso dalle 40 ore (tempo parziale), il rimborso va proporzionalmente ridotto. Esempio: se il lavoratore presta la sua opera a tempo parziale, per 20 ore settimanali, il rimborso sarà calcolato per 20 quarantesimi

### **La denuncia "mensile" SOLDO – Indicazione della durata della malattia in denuncia**

Per poter ottenere il rimborso dalla Cassa Edile, oltre naturalmente ad aver indicato in denuncia gli accantonamenti ridotti per malattia, le imprese devono denunciare mensilmente, tramite SOLDO, gli operai ammalati. Nei calcoli degli importi spettanti per la malattia è necessario calcolare la durata della malattia. Il calcolo va effettuato in giornate di assenza, a partire da quello in cui inizia l'evento e fino all'ultimo giorno di assenza nel mese della denuncia. Ai fini di questo calcolo, vanno conteggiati tutti i giorni di calendario intercorrenti nel periodo preso in esame. La denuncia deve contenere la situazione relativa al mese, e non deve tenere conto di quello che succederà nel mese successivo, anche se è già noto al momento della compilazione

*Esempio: Il lavoratore si ammala il 25 Agosto e rimane assente fino al 10 Ottobre*

In questo caso andrà riportato sulla denuncia di Agosto, per 7 giornate, inserendo "data inizio malattia" 25 Agosto e "data fine malattia" 31 (anche se già è nota la circostanza che il lavoratore ha proseguito la malattia), nella denuncia di Settembre ricercare e agganciare l'evento 25 Agosto e inserire "data fine malattia" 30 Settembre, nella denuncia di Ottobre ricercare e agganciare l'evento 25 Agosto e inserire "data fine malattia" 10 ottobre. Si invita a prestare attenzione nell'inserimento di prosecuzione di evento, utilizzando l'apposita funzione di consultazione eventi precedenti presente nel sistema. Spesso si riscontrano differenze di congruagli importi dovuti all'indicazione errata dell'inizio evento.

### **Il periodo di Carenza**

I primi tre giorni di assenza per malattia, sono detti di "carenza". Il trattamento per il periodo della carenza, varia in funzione della durata della malattia (superiore a 6 giorni o superiore a 12 giorni). Per determinare il coefficiente da applicare deve essere calcolata la durata della malattia alla fine del periodo di assenza nel mese, conteggiando tutti i giorni di calendario. Qualora la malattia prosegua nel mese successivo a quella di inizio, la carenza sarà ricalcolata ed eventualmente congruagliata nel mese successivo; pertanto se nel mese di inizio vengono esclusi dal pagamento i primi tre giorni in quanto l'assenza in tale mese è pari o inferiore a 6 giornate, verificandosi la continuazione dell'evento nel mese successivo con conseguente superamento globale dei 6 o 12



Cassa Edile  
Benevento

Via M. Pacifico - 82100 Benevento Tel. 0824 363046 - Fax 0824 63362

## RIMBORSO SPESE VISITA FISCALE

La richiesta di rimborso deve essere effettuata con apposita istanza, contestualmente alla domanda mensile (modello B) sottoscritta dal legale rappresentante, nella quale dovranno essere indicate:

- a) le precise generalità del lavoratore ammalato;
- b) la data di inizio e termine del periodo di malattia;

ed allegare la seguente documentazione:

- 1 ricevuta richiesta INPS (VMC Visite Mediche di Controllo)
- 2 fattura INPS + F24 con causale VMFC VMCS

Solo a seguito del tempestivo adempimento di quanto sopra - sempre nel rispetto del termine generale di decadenza dell'ultimo giorno del secondo mese successivo alla data prescritta per l'inoltro delle denunce mensili dei Lavoratori occupati - il competente Servizio è in grado di espletare la prescritta istruttoria e, una volta accertata la completezza e conformità della documentazione prodotta, procederà alla liquidazione alle scadenze ordinarie.

**N.B.:** L'impresa dovrà trasmettere alla Cassa Edile i provvedimenti, anche successivi, di disconoscimento della prestazione da parte dell'INPS realizzati per via amministrativa o con visita fiscale. Ciò al fine di evitare da parte della Cassa Edile una erogazione indebita, atteso che la prestazione, come previsto dal CCNL, è dovuta "per le giornate indennizzate dall'INPS".

## INFORTUNIO E MALATTIA PROFESSIONALE

In caso di infortunio o malattia professionale, l'impresa è tenuta a corrispondere all'operaio non in prova, entro i limiti della conservazione del posto prevista dal CCNL, un trattamento economico, ottenuto applicando alle quote orarie i coefficienti per i giorni di assenza dal 1° al 90°, e per i giorni di assenza dal 90° in poi.

### I coefficienti

Le imprese regolarmente iscritte alla Cassa Edile, che per il lavoratore infortunato o colpito da malattia professionale versano gli accantonamenti previsti dalla contrattazione collettiva, possono portare delle quote in deduzione da quanto dovuto alla stessa, analogamente a quanto previsto in precedenza per i casi di malattia, secondo gli importi previsti nella tabella. In pratica le Imprese utilizzeranno le quote orarie riportate in tabella per indennizzare l'operaio, di tale quota oraria la parte A) andrà richiesta a rimborso alla Cassa Edile, la parte B) rimarrà a carico dell'Impresa come da seguente tabella

| Coefficienti Contrattuali Infortunio e M.P. utilizzati        |   |  |                                    |
|---|---|--|------------------------------------|
| Fascia Infortunio e Malattia Professionale                    | Coefficiente complessivo per calcolo busta paga | A<br>Coefficiente per rimborso Cassa Edile | B<br>Coefficiente a carico Impresa |
| 1) dal 1° giorno successivo l'evento al 90° giorno di assenza | 0,2538  | 0,2340                                     | 0,0198                             |
| 2) dal 91° giorno e successivi                                | 0,0574  | 0,0450                                     | 0,0124                             |



### Il calcolo dell'Importo da chiedere a rimborso alla Cassa Edile

Il rimborso Cassa Edile per infortunio o malattia professionale si calcola con la seguente formula:

$$\begin{array}{l} \text{IMPORTO} = \text{GIORNI} \times \text{RETRIBUZIONE} \times \text{COEFFICIENTE} \times \text{ORE MEDIA*} \\ \text{RIMBORSO} \quad \text{INDENNIZABILI} \quad \text{ORARIA} \quad \text{FASCIA} \quad \text{GIORNALIERA} \end{array}$$

La retribuzione oraria convenzionale:

- Paga Base
- Indennità Territoriale di Settore
- Indennità di Contingenza senza l'EDR
- . \* Le ore media giornaliera si ottengono orario settimanale 40 ore = 5,71

7

In caso di contratto a tempo parziale: orario settimanale convenuto diviso. Ai fini dell'infortunio e della malattia professionale, i giorni indennizzabili sono tutte le giornate indennizzate dall'INAIL comprese le domeniche e le festività. Il coefficiente di fascia è quello indicato con la lettera A nella tabella sopra esposta. La fascia è distinta dal 1° al 90° (indennizzati dall'INAIL) e dal 91° in poi (indennizzati dall'INAIL).